NORME IN MATERIA DI SERVIZI DELL'IMPIEGO, DI MOBILITA' DEI LAVORATORI E DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Art. 13

L'integrazione salariale ordinaria e straordinaria e' dovuta nella misura dell'80% della retribuzione globale che agli operai dipendenti da imprese industriali, da aziende industriali e artigiane dell'edilizia e affini e di escavazione e lavorazione di materiali lapidei sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le 0 ed il limite dell'orario contrattuale, ma comunque non oltre le 40 ore settimanali. Nei casi di intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni agli impiegati sospesi dal lavoro e' corrisposta una integrazione salariale pari all'80% della retribuzione mensile che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate. L'importo dell'integrazione salariale, sia per gli operai che per gli impiegati, calcolato tenendo conto dell'orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di paga, non puo' superare l'ammontare mensile di lire cinquecentomila; detto importo massimo va comunque rapportato alle ore di integrazione autorizzate. Con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, successivo alla entrata in vigore del presente decreto, detto importo massimo sara' aumentato in misura pari all'aumento dell'indennita' di contingenza dei lavoratori dipendenti maturato nell'anno precedente. Il trattamento di integrazione salariale sostituisce, in caso di malattia, l'indennita' giornaliera a carico degli enti gestori dell'assicurazione contro la malattia.

Versione in vigore dal 16 dicembre 1979, non più in vigore dal 14 febbraio 1980 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di servizi dell'impiego, di mobilita' dei lavoratori e di integrazione salariale
Estremi	Decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 624
Titolo	III — Provvedimenti per la garanzia del salario
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 1979

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-di-servizi-dell-impiego-di-mobilita-dei-lavoratori-e/art-13/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it